STATUTO DELLA SOCIETA'

"ITALEAF S.P.A."

Art. 1 – Denominazione

La società è denominata: "ITALEAF S.P.A.".

Art. 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società, enti di partecipazione e contratti di rete, di attività nel settore della green economy, nel campo della ricerca industriale, trasferimento tecnologico, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero energia, ivi inclusi sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale promuovendo anche capacità professionali e d'impresa innovative;

b) realizzazione, gestione e relativa progettazione, di impianti di trattamento di reflui civili ed industriali;

c) la fornitura di servizi di ricerca di base e applicata, di servizi tecnici in genere e in particolare nei settori ambientale, energetico, meccanico, chimico, fisico, biologico e biotecnologico;

d) la concessione in licenza e il trasferimento di diritti di proprietà industriale; l'utilizzazione e lo sfruttamento di brevetti, modelli industriali e tutto quanto possa costituire proprietà industriale; la collaborazione e l'assistenza presso gli enti autorizzati alla brevettazione e registrazione ai fini dell'acquisto dei diritti di proprietà industriale;

e) la produzione di apparati industriali e la manifattura industriale in genere, la ricerca, l'ingegnerizzazione, la produzione e la vendita di prodotti e apparati innovativi;

f) l'assunzione e l'esecuzione di lavori di progettazione con conseguente produzione, installazione, manutenzione nel campo delle telecomunicazioni, dell'elettronica, dell'elettrotecnica, dell'elettromeccanica, delle tecnologie meccaniche convenzionali e speciali, delle tecnologie chimiche e bio - teconologiche, bio - edilizia, dell'informatica applicata all'automazione, della meccatronica, del telecontrollo, dell'impiantistica elettrica/elettronica e similari, di misurazione della produttività relativamente ad impianti industriali;

g) la formazione professionale, la gestione di corsi di formazione finalizzati alle attività sopra indicate ed a tutte le attività correlate ai programmi di sviluppo profit e non profit;

h) fornitura di acqua, gas, energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

i) gestione di servizi di guardania, infermeria, manutenzione,

gestione mense ed asili aziendali;
J) la costruzione di fabbricati o porzione di fabbricati sia ad uso industriale e commerciale di qualsiasi altro genere, il tutto sia mediante tecniche edilizie tradizionali che mediante prefabbricazione, sia in proprio, sia in appalto;
k) la ristrutturazione ed il restauro di fabbricati nonchè la loro manutenzione, impermeabilizzazione ed il compimento di opere di lattoneria, trivellazioni, consolidamenti, macinazione e selezione materiali di risulta, lavorazioni in ferro;
l) lavori di demolizioni di fabbricati;
m) gestione e/o realizzazione di impianti volti alla produzione di energia anche derivante da fonti rinnovabili;
n) l'acquisto e la vendita di beni immobili di ogni tipo nonché l'affitto e la gestione di immobili di ogni tipo;
o) l'affitto di aziende inerenti le attività di cui sopra ed appresso;
p) la gestione di immobili per conto terzi;
q) negoziazione in blocco od anche frazionatamente, per singole unità immobiliari, di fabbricati destinati a civile abitazione, negozio, magazzino, cantina, autorimessa, stalla ed a qualunque altro uso;
r) ogni operazione immobiliare connessa o affine alle attività di cui sopra;
s) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza in altre Società italiane ed estere;
t) il coordinamento e la prestazione di servizi di natura finanziaria, tecnica e amministrativa a favore delle società controllate, collegate e partecipate, e della società controllante e da questa controllate, partecipate o a queste collegate o che svolgono la loro attività all'interno degli immobili di sua proprietà o da la essa gestiti.
Tutte le attività che comportano l'iscrizione in appositi albi verranno svolte per il tramite di idonei professionisti iscritti in detti albi, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituzione di società in joint venture, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.
La società potrà altresì prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi e nell'interesse della società.

Art. 3 – Sede

La società ha sede nel Comune di Narni.

L’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 4 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.
La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci; all’azionista che non abbia concorso all’approvazione della deliberazione assembleare di proroga non spetta il diritto di recesso ex art. 2437 II° comma c.c..

Art. 5 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Il domicilio deve essere comprensivo del numero di telefax o di posta elettronica, se esistenti.

Art. 6 – Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 17.144.000,00 (diciassettemilionicentoquarantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in numero 17.144.000 (diciassettemilionicentoquarantaquattromila) azioni ordinarie prive di valore nominale.
Le azioni sono rappresentate da certificati azionari ed ogni azione dà diritto ad un voto.
Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni; in tale caso lo statuto dovrà disciplinarne le modalità di emissione, i diritti ed obblighi ad esse connessi, nonché le formalità per l’esercizio di tali diritti ed obblighi.
In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di beni in natura e crediti e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, con il consenso dei soci a ciò interessati.

Art. 7 – Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 8 – Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili mediante l’emissione di obbligazioni nominative.
La competenza per l’emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni spetta all’assemblea straordinaria.
La competenza per l’emissione del prestito obbligazionario non

convertibile in azioni spetta invece all'organo amministrativo che deve deliberare con le modalità di cui all'art. 2436 c.c..
I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 24 del presente statuto.

Art. 9 – Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis c.c. e seguenti.
La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

Art. 10 – Finanziamenti

La società potrà acquisire fondi dai propri soci, dipendenti, società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o da società controllate da una stessa controllante, con obbligo di rimborso e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano tale modalità di finanziamento con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, ovvero a titolo di versamenti soci in conto futuro aumento capitale sociale, in conto capitale o a fondo perduto.

Art. 11 – Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.
Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato NASDAQ OMX First North.

Art. 12 – Recesso

Hanno diritto di recedere i soci nei casi previsti dalla legge.
Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione, rimozione o modifica di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 13 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2 c.c..

Art. 14 – Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge ai sensi dell'articolo 2364 c.c. e dal presente statuto.

Art. 15 – Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge ai sensi dell'art. 2365 c.c. e dal presente statuto.
Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:
a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 27, 2° comma del presente statuto;
b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art.7 del presente statuto;
d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'art. 8 del presente statuto.
L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 27, 2° comma del presente statuto, non fa venire meno la competenza generale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 16 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge ed almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero, se a norma dell'articolo 2364 c.c. lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura, all'oggetto ed all'attività esercitata dalla società.
L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti i membri dell'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo.
L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per audio e video-conferenza;
-la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
-le materie all'ordine del giorno;
-le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso in almeno uno dei seguenti quotidiani Corriere della Sera, Milano Finanza ed Il Sole 24 Ore.
Ove la società non dovesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, essere convocata con avviso comunicato ai soci con telefax con avviso di ricevimento o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica con conferma di avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima

dell'assemblea ai recapiti comunicati alla società ed iscritti nel libro soci.

Art. 17 – Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e di ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'assemblea di seconda e di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 18 – Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nei casi di delibere assunte ai sensi del precedente comma, occorrerà dare comunicazione ad amministratori e membri dell'organo di controllo assenti delle deliberazioni adottate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'assemblea.

Art. 19 – Assemblee ordinarie e straordinarie: determinazione dei quorum

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che nelle successive convocazioni, sono validamente costituite e legittimate a deliberare con le maggioranze stabilite dal Codice Civile.

Art. 20 – Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio all'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21 – Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione essi sono legittimati all'intervento mediante apposita comunicazione, almeno due giorni non festivi precedenti quello della riunione assembleare, da effettuarsi da parte

dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, come indicato di volta in volta dalla legge applicabile.

Art. 22 – Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 23 – Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, purché:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 24 – Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

All'assemblea speciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2376 c.c..

Art. 25 – Annullamento delle deliberazioni assembleari

Ciascun socio, assente, dissenziente o astenuto, munito del diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile, può esercitare individualmente l'azione di annullamento.

Art. 26 – Sistemi di amministrazione e controllo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico, l'attività di controllo della gestione è affidata al collegio sindacale ai sensi di legge e del presente statuto; la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore esterno o ad una società di revisione, ai sensi di legge e del presente statuto, se nominato, ovvero, in mancanza di nomina, al collegio sindacale.

Art. 27 – Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal

presente articolo.
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma c.c.;
b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie con stabile rappresentanza nonché ogni altro ufficio, filiale o succursale senza stabile rappresentanza, entrambi sia in Italia che all'estero;
c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Art. 28 – Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri.

Art. 29 – Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Nel caso di consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade l'intero consiglio. In tal caso, ed in ogni caso di cessazione dell'amministratore unico, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 30 – Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, ed eventualmente un vice presidente.
Il presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza il vice presidente, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori

e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 31 – Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.
Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c..
Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 32 – Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno da due consiglieri di amministrazione.
La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo come risultante dal Registro delle Imprese. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica, da spedirsi come sopra con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Nel caso di convocazione per mezzo di posta elettronica è necessaria la conferma dell'avvenuto ricevimento.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice presidente o ancora dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 33 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente disgiuntamente tra loro.
Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti della delega conferita.

Art. 34 – Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione e all'amministratore unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea.
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 35 – Organo di controllo

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e, ove previsto dall'assemblea, in assenza di nomina del revisore esterno ai sensi del successivo art. 36 del presente statuto, esercita altresì la revisione legale dei conti.
L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.
I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici (audio e video-conferenza) nel rispetto delle modalità di cui all'art. 23, 2° comma del presente statuto.

Art. 36 – Il revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti - o la società di revisione legale incaricato della revisione legale dei conti se nominato, anche mediante scambio di informazioni con il collegio sindacale, esercita l'attività di controllo ai sensi dell'art. 2409 bis c.c..
L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali ed in caso di soggezione a comune controllo con società quotate in mercati regolamentati l' incarico sarà di identica durata per tutte le società del gruppo, anche in misura superiore ai tre esercizi, se consentito. Il revisore cessa dal proprio ufficio alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Art. 37 – Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 38 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge o dal presente statuto.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Le disposizioni sulle assemblee dei soci e sull'organo amministrativo e di controllo della società si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art. 39 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di

legge in materia.

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, scritto e sottoscritto nei libri sociali"

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Terni autorizzata con prov. Prot n. 9425 del 10/04/2002 del Ministero delle Finanze – Dip.Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Terni"